

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1968

che modifica il regolamento n. 91/66/CEE relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 6,

considerando che alcune aziende contabili possono, per ragioni di forza maggiore, non costituire l'oggetto di una scheda aziendale convenientemente riempita, e che di conseguenza, per essere sicuri di ottenere, alla fine dell'esercizio, il numero necessario di 10.000 schede aziendali, è necessario selezionare un numero superiore di aziende contabili; che bisogna quindi modificare l'articolo 3 del regolamento n. 91/66/CEE della Commissione, del 29 giugno 1966, relativo alla selezione delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽²⁾;

considerando che tale fenomeno si manifesta in modo diverso secondo le circoscrizioni e le classi d'aziende e che di conseguenza il numero di aziende contabili da selezionare per ottenere alla fine dell'esercizio contabile il numero di schede aziendali previsto deve poter variare entro certi limiti, secondo la circoscrizione e la classe d'aziende;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 91/66/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

« 1. Il numero di aziende contabili per circoscrizione è fissato all'allegato III.

Il numero d'aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore al numero fissato all'allegato III nel limite di 20 % di questo numero.

Il numero d'aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere inferiore al numero fissato all'allegato III nel limite di 10 % di tale numero senza che tuttavia questa variazione comporti una modificazione del numero totale di aziende contabili fissato per Stato membro.

2. Il numero d'aziende contabili da selezionare per classe d'aziende è almeno uguale a 24. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.